

*Intervento del prof. Paolo Vitucci, ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso la Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"- presidente della Commissione Giuridica dell'Automobile Club di Roma.*

La Commissione giuridica dell'A.C. Roma ha sottoposto ad esame la questione della tutela dell'automobilista contro i limiti di velocità imposti irragionevolmente dagli enti proprietari delle strade. Espongo brevemente i risultati della nostra ricerca, che aggiunge un dato nuovo a quelli emersi dalle relazioni precedenti.

La legge dispone che gli enti proprietari provvedano "con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali" (art. 5 comma 3 codice della strada) ad emettere i provvedimenti per la disciplina della circolazione. Le ordinanze possono "stabilire obblighi, divieti e limitazioni (...) per ciascuna strada o tratto di essa (...) in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade" (art. 6 comma 4 c.d.s.).

E' agevole sintetizzare. Le decisioni degli enti proprietari si esprimono attraverso le ordinanze motivate, le quali trovano manifestazione grafica attraverso i segnali stradali. Ma la legge prevede inoltre, altrettanto esplicitamente, che è ammesso il ricorso al Ministro delle infrastrutture contro "i provvedimenti e le ordinanze che dispongono (...) la collocazione della segnaletica" (art. 37 comma 3 c.d.s.). L'art. 74 del regolamento (d. P.R. n. 495/1992) prevede i termini e i modi di proposizione del ricorso.

Esiste quindi una tutela preventiva, aperta a chiunque vi abbia interesse. Questo è il dato nuovo, che la Commissione tiene a rendere noto. La tutela preventiva si aggiunge alle forme di impugnazione della sanzione, successive (come ovvio) all'irrogazione di questa.

La tutela preventiva non risulta sia stata sperimentata in concreto.

Lo si può capire, considerando l'esiguità dell'interesse ad agire in via di prevenzione, prima cioè che si sia verificata la violazione del

divieto assunto come irragionevole. Tanto più se si considera l'ulteriore difficoltà, rappresentata da ciò che non è agevole per il ricorrente prospettare un proprio "interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto" (art. 74 comma 1 regolamento, cit.). Se il ricorrente risiede nella parte settentrionale del Comune di Roma, gli sarà difficile dimostrarsi interessato o controinteressato all'imposizione di un limite di velocità (in tesi, irragionevole) su una strada sita dalla parte opposta della città e del tutto sconosciuta al ricorrente stesso.

Eppure lo strumento di tutela preventiva è previsto dalla legge: il ricorso al Ministro che decide nel merito della questione. Quella del ricorso preventivo potrebbe essere anzi la sede più idonea a denunciare un vizio del quale gli automobilisti (a torto o a ragione) si dolgono sempre più spesso e che fa venire in mente le caratteristiche proprie dell'eccesso di potere: la denuncia che la limitazione di velocità sia stata posta su un tratto stradale non già "in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali della strada" – così prescrive la legge –, ma nell'intento non dichiarato e però perseguito di arricchire le risorse dell'ente con i proventi delle sanzioni pecuniarie, irrogate a seguito della violazione del limite irragionevole di velocità.

Per segnalare quanto sopra la Commissione giuridica dell'A.C. Roma teneva ad essere presente in questo Convegno.